



29469-20

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLA MENICHETTI  
ANTONIO LEONARDO TANGA  
GIUSEPPE PAVICH  
DANIELA DAWAN  
FRANCESCA PICARDI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 921/2020  
CC - 07/10/2020  
R.G.N. 30506/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 11/06/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;  
lette/sentite le conclusioni del PG

## RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) , per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza n. 891/19 emessa in data 11 giugno 2019, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato l'opposizione presentata dallo stesso (omissis) avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, decreto che era stato emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari e che era fondato sulla circostanza che il (omissis) risulta condannato per reati compresi tra quelli indicati dall'art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115/2002, in relazione ai quali vige una presunzione legale di superamento del limite reddituale stabilito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: presunzione che può essere vinta solo con prova contraria, nella specie non fornita.

1.1. Nell'unico motivo di doglianza (l'esponente, richiamando la sentenza n. 139/2010 della Corte Costituzionale) lamenta che la decisione impugnata, fondata sull'assenza di allegati a corredo del fascicolo processuale, non tiene conto che il (omissis) aveva depositato atti dimostrativi della sua condizione di indigenza economica e di assenza di collegamenti con il sodalizio criminoso di provenienza, desumibile dal suo protratto stato di detenzione in regime speciale (art. 41-bis ord.pen.), dai rari colloqui con i familiari e da quanto accertato dalla Guardia di Finanza circa le sue condizioni reddituali.

1.2. Va dato atto che il 24 settembre 2020 il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria una memoria scritta da lui personalmente redatta.

2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso é inammissibile.

Nel caso di che trattasi, si verte in materia di ammissibilità del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, con la precisazione che il (omissis) rientra nella categoria di soggetti (quelli " già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo") in relazione ai quali l'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 prevede che vi sia presunzione *relativa* di superamento del reddito massimo ai fini dell'ammissione al patrocinio gratuito (atteso che la sentenza n. 139/2010 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione di riferimento nella parte in cui la presunzione in essa stabilita non ammetteva prova contraria).

In definitiva, per superare la suddetta presunzione *iuris tantum*, incombeva all'odierno ricorrente allegare concreti elementi di fatto in merito alle sue condizioni economico-patrimoniali, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76, comma 4-bis, restando escluso qualsiasi accertamento d'ufficio a tal fine (*ex multis vds.* Sez. 4, n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242).

4.1. Tale onere di allegazione, secondo i giudici di sorveglianza, non risulta però essere stato assolto dal (omissis) né in sede d'opposizione, non risultando che egli abbia allegato alcun concreto e reale elemento idoneo a superare la presunzione di legge, né tanto meno in questa sede.

A tale ultimo proposito, nel ricorso l'esponente si limita ad affermare di avere depositato una non meglio specificata documentazione, senza offrire alcun principio di prova a sostegno dell'assunto e soprattutto senza fornire elementi probatoriamente idonei a superare la presunzione *iuris tantum* di cui sopra, tali non potendosi considerare né il protratto stato di detenzione, né il numero di colloqui con i congiunti, né infine gli accertamenti della Guardia di Finanza riguardanti le sue fonti di reddito, genericamente menzionati e riferiti, a quanto pare, ad altro pregresso procedimento.

Oltre a ciò, essendo del tutto aspecifiche le asserzioni del prevenuto in ordine alla natura, al contenuto e alle finalità probatorie dei documenti depositati, né tanto meno in riferimento al procedimento nel cui ambito essi sarebbero stati presentati, è di tutta evidenza che la lagnanza pecca altresì per assoluta assenza di specificazione e per difetto di autosufficienza ed è perciò, anche per tali ragioni, inammissibile.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va altresì condannato a versare la somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.




**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore  
(Giuseppe Pavich)



La Presidente  
(Carla Menichetti)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 23/10/20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Irene Caliendo

